



## **Liceo Scientifico Statale "R. CACCIOPPOLI"**

Via Nuova del Campo, 22/R - 80141 NAPOLI

☎ 081 7805620 - fax 081 7511988 - C.F. 80022800637

naps07000r@istruzione.it - www.liceocaccioppoli.edu.it



L.S.S. "R. CACCIOPPOLI" - NAPOLI  
Prot. 0008396 del 27/08/2021  
(Uscita)

Personale Docente  
Personale A.T.A.

**Oggetto:** disposizioni per l'attuazione del D. L. 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

Il Dirigente Scolastico

**Visto** il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"*;

**Vista** la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico*;

**Vista** la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

**Visto** il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

**Considerato** che il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 dispone che, nell'anno scolastico 2021/2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado "sono svolti in presenza" e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e dei Sindaci "esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica";

**Considerato** che l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

**Considerato** che all'art. 1, comma 6, è stabilito che *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021...tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D. L. n. 52/2021 convertito dalla L. n. 87/2021;***

**Considerato** che il mancato rispetto di tale disposizione *da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;*

**Preso atto** che la certificazione verde viene rilasciata:

- a) a chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- b) a chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- c) a chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

**Considerato** che *le disposizioni relative alle certificazioni verdi non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021;*

**Considerato** che il Ministero della salute, con la succitata circolare, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105" e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

**Considerato** che il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola;

**Considerato** che il MI, nella nota tecnica n. 1237/2021, esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

**Considerato** che la violazione del dovere di possesso e di esibizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione (o il possesso di certificazione non valida) è qualificata come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

**Preso atto** che a partire dal primo al quarto giorno di "assenza ingiustificata", al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde;

## **DISPONE**

1. che le lezioni, a partire dal 15 settembre 2021, si svolgeranno interamente in presenza;
2. che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro;
3. che è vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, ma che non verrà rilevata la temperatura all'ingresso della scuola;
4. che il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" in corso di validità e al dovere di "esibizione" della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente;
5. che le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde Covid-19 saranno anche accessibili al personale amministrativo per le attività di propria competenza;
6. che il controllo sul possesso della certificazione valida o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, conforme a quanto indicato al successivo par. 7, avverrà, di norma, all'ingresso in istituto ma potrà avvenire anche in altre occasioni nel corso della giornata se per qualche motivo non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza;

7. che l'eventuale certificazione di esenzione dovrà essere conforme a quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 e che lo stesso deve riportare esplicitamente:
- a) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome e data di nascita);
  - b) la dicitura: *soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-COV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi ed attività di cui al comma 1 art. 3 del D.L. n. 105 del 23/07/2021;*
  - c) la dicitura: *certificazione valida fino al \_\_\_\_\_ (max 30/09/2021);*
  - d) timbro e firma del medico certificatore o dati relativi al Servizio Vaccinale cui il certificatore appartiene;
  - e) numero di iscrizione all'Ordine o codice fiscale del medico certificatore;
8. che il Personale scolastico sprovvisto della certificazione in corso di validità o del certificato di esenzione redatto secondo le indicazioni sopraindicate, sarà considerato assente ingiustificato, come richiamato nelle premesse della presente comunicazione.

In considerazione di quanto esposto, si raccomanda un'attenta lettura delle prescrizioni normative e, confidando nella consueta collaborazione, si sollecita tutto il personale scolastico a dotarsi della documentazione necessaria per poter accedere agli spazi scolastici a partire dal 1° settembre p.v.

Ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti saranno tempestivamente comunicate.

La pubblicazione della presente sul sito web [www.liceocaccioppoli.edu.it](http://www.liceocaccioppoli.edu.it) ha valore di notifica ai destinatari in indirizzo.

Il Dirigente Scolastico

Roberta Tagliafiero

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme correlate*